

## **Tribunale Civile e Penale di Mantova**

### **Sezione Seconda Civile**

Il Tribunale di Mantova,  
riunito in Camera di Consiglio e composto da:  
dott. Mauro Bernardi           Presidente Rel.  
dott. Laura De Simone       Giudice  
dott. Vittorio Aliprandi       Giudice

letto il ricorso promosso ex art. 2409 quater c.c. da B. E. C. P. E. s.p.a. volto ad ottenere l'approvazione da parte del Tribunale della delibera societaria adottata il 4-10-2007 con la quale è stata deliberata, con parere favorevole del Collegio Sindacale, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione contabile stipulato dall'istante con la società X s.p.a., con contestuale affidamento dello stesso ad altro soggetto; rilevato che la società di revisione ha in precedenza comunicato e ribadito nel corso dell'udienza di comparizione di non avere contestazioni da sollevare al riguardo; visto il parere del P.M. acquisito ex art. 30 d. lgs. 5/03; ritenuto che l'ipotesi della risoluzione anticipata del rapporto per mutuo consenso costituisce fattispecie del tutto diversa da quella, normativamente prevista, del recesso unilaterale del rapporto di revisione atteso che, solo ove vi sia contrasto fra le parti circa i motivi della cessazione dell'incarico, può giustificarsi un intervento da parte del Tribunale diretto a valutare le effettive ragioni della revoca e ad evitare abusi al fine della tutela anche dei terzi sicché, non ricorrendo l'eadem ratio, non è possibile applicare l'art. 2409 quater c.c. al caso in esame; ritenuto pertanto che difettano i presupposti di legge per l'emanazione dell'invocato provvedimento;

P.T.M.

**IL CASO.it**

respinge il ricorso.

Si comunichi.

Mantova, li 6-12-2007.

Il Cancelliere

Il Presidente